AREA MECCANICA - metalmeccanica		Divisore *orario*: **173** *giornaliero:* **26**
CCNL 19.11.2024	Confartigianato Imprese VICENZA	**Mensilità** 13
CCRL 30.09.2025		**Orario settimanale** 40

		Tabella valida dal 01.11.2026	
Cod. COVeneto: 7540	**Cod. CNEL: C030**	**Cod. EBAV: AA**	

Tabella IMPRESE ARTIGIANE dei settori:

metalmeccanica, installazione impianti ed autoriparazione

Liv.	Qualifiche	Retribuzione tabellare	E.R.V. 1.9.2020	Totale Mensile	Totale Orario
1Q*	Quadro	2.106,03	115,00	2.221,03	
1°*	Impiegato direttivo	2.106,03	115,00	2.221,03	
2°	Impiegato direttivo	1.959,57	103,00	2.062,57	
2°b**	Impiegato tecnico	1.850,31	95,00	1.945,31	
	Operaio spec.prov.super	10,69543	0,54913		11,24457
3°	Impiegato di concetto	1.779,22	89,00	1.868,22	
	Operaio specializzato provetto	10,28451	0,51445		10,79896
4°	Impiegato d'ordine	1.676,98	81,00	1.757,98	
	Operaio specializzato	9,69353	0,46821		10,16173
5°	Impiegato d'ordine	1.615,17	77,00	1.692,17	
	Operaio qualificato	9,33624	0,44509		9,78133
6°	Impiegato 1°assunzione (dopo 12 mesi passaggio al 5°liv)	1.540,21	72,00	1.612,21	
	Op. adibito a lavori semplici (dopo 24 m. passa al 5°liv)	8,90295	0,41618		9,31913
	Apprendisti professionalizzanti		25,00		
			0,14451		

***Livelli 1Q e 1 previsti solo per il settore Meccanica di Produzione** (non utilizzabili per i settori autoriparazione e installazione impianti)

** **Livello 2 bis non previsto per il settore Autoriparazione**

Ai lavoratori inquadrati al livello 1Q spetta un'indennità quadri di Euro 70,00 mensili e ai lavoratori impiegati con funzioni direttive inquadrati al livello 1 spetta un'indennità mensile di Euro 50,00.

NOTE

Trattamento economico	**nota 1**

RETRIBUZIONE TABELLARE: è costituita dai minimi previsti dal CCNL 19.11.2024. Gli importi in colonna sono, altresì, comprensivi delle somme erogate a titolo di Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC) riconosciute con accordo del 23 dicembre 2023. Da luglio 2011 sono conglobati in un'unica voce paga base, contingenza ed EDR.

Trattamento economico	**nota 2**

E.R.V. (*Elemento Retributivo Veneto)*: dal 1° settembre 2020 congloba e sostituisce le voci retributive I.R.R. ed E.R.R. (0,44 euro) previste dalla precedente contrattazione regionale di categoria. Gli importi erogati a titolo di E.R.V. rappresentano retribuzione (su base mensile o oraria) con effetti su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale e contrattuale, compreso il trattamento di fine rapporto. L'E.R.V. spetta anche agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Per tali lavoratori l'importo è stabilito in misura fissa pari a 25 euro (0,14451 su base oraria) a prescindere dallo scaglione temporale di progressione retributiva in essere. Gli importi riportati in tabella e decorrenti dal 1° settembre 2020 sono stati confermati dal CCRL 30.09.2025 (art. 8).

Trattamento economico	nota 3

I.R.R. ed **E.R.R.**: cessano di essere erogati dal 1° settembre 2020 per tutti i dipendenti compresi gli apprendisti professionalizzanti e duali, conglobati nella nuova voce retributiva regionale E.R.V.

Trattamento economico	nota 4

Welfare aziendale su base contrattuale per impiegati, operai, quadri e apprendisti professionalizzanti (no duali) da assegnare entro il 12 luglio (2026, 2027, 2028, etc.) con annotazione nel cedolino paga riferito alla mensilità di giugno dell'anno di competenza. Criteri di erogazione sono definiti dall'art. 9 CCRL 30.09.2025.

	2025	**2026**	**2027**	dal **2028**
Operai, impiegati e quadri a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro pari o superiore al 50% nel mese di erogazione:	150,00	175,00	200,00	150,00
Apprendisti professionalizzanti a tempo pieno e a tempo parziale con orario di lavoro pari o superiore al 50% nel mese di erogazione:	120,00	140,00	160,00	120,00
Operai, impiegati e quadri a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 50% nel mese di erogazione:	75,00	87,50	100,00	75,00
Apprendisti professionalizzanti a tempo parziale con orario di lavoro inferiore al 50% nel mese di erogazione:	60,00	70,00	80,00	60,00

Trattamento economico	nota 5

Premio di Risultato Veneto (P.R.V.): istituito dal CCRL 30.09.2025 per le annualità 2025, 2026 e 2027 e regolato da specifico accordo integrativo al CCRL. Il P.R.V., determinato sulla base della verifica degli indicatori individuati dall'accordo regionale da parte dell'impresa, va erogato annualmente in unica soluzione con la retribuzione di competenza del mese di ottobre degli anni 2026, 2027 e 2028. Ai fini dell'erogazione, non erogazione o erogazione ridotta del P.R.V., l'Accordo Regionale disciplina una specifica procedura per il tramite della Commissione Provinciale Premi Risultato e Welfare, la quale in base alla documentazione presentata dall'impresa, opererà una valutazione ai fini del riconoscimento in misura piena, ridotta o della non erogazione del Premio. Per espressa previsione contrattuale, il P.R.V. non potrà essere assorbito da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o individuato ad personam tra datore di lavoro ed il/la lavoratore/trice (trattamenti economici di natura retributiva o di welfare, superminimi compresi) ed è da intendersi, quindi, aggiuntivo al trattamento economico complessivo riconosciuto ai lavoratori. Viene inoltre prevista un'opzione welfare secondo la quale il lavoratore potrà optare per la destinazione dell'importo totale o ridotto del P.R.V. se dovuto, in un'unica soluzione, a prestazioni di welfare, ivi compresa la destinazione al fondo di previdenza complementare a cui è iscritto il lavoratore con conferimento del TFR, laddove siano messe a disposizione da parte del datore di lavoro che compilerà uno specifico allegato prima dell'erogazione del P.R.V.

Previdenza complementare	nota 6

Contributo contrattuale veneto per impiegati, operai, quadri e apprendisti professionalizzanti (no duali) iscritti ad un Fondo Pensione negoziale dell'artigianato (Solidarietà Veneto o Fonte) **con** conferimento TFR. Criteri di versamento e aliquota sono definiti dall'art. 3 CCRL 30.09.2025. Il versamento del contributo contrattuale è sempre dovuto dal datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che il lavoratore decida di attivare la contribuzione a proprio carico prevista dal CCNL. Il contributo contrattuale veneto assorbe il contributo a carico ditta (1%) previsto dal CCNL Area Meccanica

contributo datoriale da CCRL	1,6% calcolato su retribuzione utile per calcolo TFR
contributo lavoratore da CCNL	1% calcolato sulla retribuzione tabellare

Bilateralità	**nota 7**

CONTRIBUZIONE EBAV e **SANI.IN.VENETO**: vedi rispettivi siti online.

Elemento Aggiungivo della Retribuzione (E.A.R.) per imprese non aderenti alla Bilateralità artigiana (**A. I. Regionale 04.12.2020 e A.I. Nazionale 17.12.2021**):

L'impresa che non versa la contribuzione di primo e secondo livello EBAV è tenuta ad erogare ai dipendenti l'elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) pari a 30 euro lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili.
Tale elemento incide su tutti gli istituti di legge e contrattuali, ad eccezione del TFR.
L'importo è fisso per ciascun livello di inquadramento e sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito (no riproporzionamento in caso di part-time o lavoro a chiamata).
Allo stesso modo, l'impresa non aderente a Sani.in.Veneto deve corrispondere il medesimo elemento retributivo sopra descritto. L'impresa che non versa la contribuzione al Fondo Sanitario è tenuta a corrispondere ai dipendenti l'importo di 25 euro lordi mensili a titolo di E.A.R.
Nel caso in cui l'impresa non aderisca né ad EBAV né a Sani.In.Veneto, non versando quindi le relative contribuzioni, dovrà corrispondere ai dipendenti l'E.A.R. per un importo pari a 55 euro lordi mensili (€ 30 + € 25).
In aggiunta, l'impresa non aderente EBAV e/o Sani.in.Veneto risponde direttamente dell'erogazione ai lavoratori delle prestazioni offerte dai due enti. Conseguentemente, i lavoratori potrebbero richiedere all'impresa le prestazioni EBAV e/o Sani.in.Veneto a cui avrebbero diritto e l'impresa è tenuta ad erogare i relativi importi previsti dal catalogo EBAV e/o nomenclatore Sani.in.Veneto.
Dal 1° gennaio 2021, l'impresa non aderente dovrà consegnare ai lavoratori in forza (o se neo assunti, al momento dell'assunzione), l'informativa di tutte le prestazioni EBAV (servizi D), desumendola dal sito dell'Ente, nonché il nomenclatore Sani.in.Veneto, scaricabile dal sito del fondo.
Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, dovrà sottoscrivere una dichiarazione attestante il ricevimento. L'azienda dovrà conservare la documentazione relativa alle richieste di erogazione pervenute dai lavoratori e quella attestante la liquidazione degli importi.
L'impresa aderente ad EBAV e a Sani.in.Veneto e versante la relativa contribuzione assolve, invece, ad ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori, potendo altresì accedere alle prestazioni ad essa dedicate.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

trattamento in essere per gli assunti dal 15 gennaio 2015

L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni e la durata è determinata in relazione alla qualifica da conseguire:

1 Gruppo (livelli 1, 2, 2bis, 3): durata 5 anni;

2° Gruppo (livelli 4 e 5): durata 5 anni;

per gli ***impiegati*** la durata dell'apprendistato è determinata come segue:

impiegati amministrativi: durata 3 anni

impiegati tecnici: durata prevista dal rispettivo gruppo di appartenenza

impiegati addetti al centralino: durata 2 anni

La retribuzione dell'apprendista è determinata dall'applicazione delle percentuali sotto riportate sulla retribuzione tabellare, del livello di destinazione. Spetta inoltre l'E.R.V. nei valori definiti dal CCRL 1.12.2022.

Gruppo	I sem.	II sem.	III sem.	IV sem.	V sem.	VI sem.	VII sem.	VIII sem.	IX sem.	X sem.
1°	70	70	75	78	80	85	88	92	100	100
2°	70	70	75	78	80	85	88	92	100	100
imp amm	70	70	75	80	85	90				
centralino	70	70	75	80						

Aumenti periodici di anzianità

Dal 1° gennaio 2025 gli apprendisti (neo-assunti da tale data) iniziano a maturare i 5 scatti biennali di anzianità. Gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2025 iniziano a maturare l'anzianità di servizio utile al riconoscimento degli scatti di anzianità da pari data (1.1.2025).
L'importo dello scatto di anzianità è fissato in 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva.
Dal periodo di paga successivo a quello di termine del periodo formativo del contratto di apprendistato, l'importo degli aumenti periodici di anzianità già maturato (durante l'apprendistato) va rivalutato ai valori previsti dal CCNL (art. 60 profili operai e 71 profili impiegati per settore meccanica, art. 82 profili operai e 91 profili impiegati per settore orafo, art. 105 profili operai e 115 profili impiegati per settore odontotecnico) per il livello finale in cui è inquadrato il lavoratore al termine dell'apprendistato.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio in qualifica, sarà utile ai fini della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.

Apprendistato professionalizzante per la qualificazione o riqualificazione professionale di soggetti di età superiore a 29 anni e beneficiari di trattamento di disoccupazione ai sensi dell'art. 47, c. 4, d.lgs. 81/2015

L'art. 13 del CCRL 30.09.2025 stabilisce che a tale categoria di apprendisti sia riconosciuto per l'intero periodo di durata del rapporto di apprendistato un trattamento economico pari alla percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL per il livello di inquadramento finale (100%). Per la parte normativa, ivi compra la disciplina dei profili formativi si applica la normativa dell'apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL. Trovano inoltre applicazione le norme della contrattazione regionale in materia di rimborso della formazione interna assistita.